

A chi rivolgersi


Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

dell'Ordine degli Avvocati di Varese
iscritto al n. 381 Registro Ministero Giustizia

c/o Tribunale di Varese
Piazza Cacciatori delle Alpi, 4
21100 - Varese

da lunedì a venerdì - ore 9.00/13.00

mail: occ@ordineavvocativarese.it
pec: occ.ordineavvocativarese@legalmail.it
Tel. 0332 289574



Organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento

ex legge 27 gennaio 2012, n. 3



Ordine degli Avvocati
di Varese

per informazioni

www.ordineavvocativarese.it

**Organismo di Composizione della Crisi da
sovraindebitamento
dell'Ordine degli Avvocati di Varese**

Cosa stabilisce la legge?

Il Nuovo codice della Crisi (ex legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

ovvero

- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Persone fisiche
- Società ed enti che non svolgono attività di impresa
- Imprenditori o enti privati non ommerciali
- Imprenditori commerciali privi dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
- Professionisti
- Soci illimitatamente responsabili

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?

Può concludere con i creditori concordato minore

- Può concludere con i creditori una ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Può accedere alla liquidazione controllata
- Può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente

Gli organismi di composizione della crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate ex legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito internet:

<http://crisisovraindebitamento.giustizia.it>.

